

TAR Veneto, Sezione I - Sentenza 26/04/2004 n. 1207
legge 109/94 Articoli 35 - Codici 35.1

L'art. 35 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. attribuisce alla P.A. la facoltà di consentire la successione nel contratto di soggetto diverso dall'aggiudicatario nel caso di "cessione di azienda (cui va equiparato l'affitto di azienda) e atti di trasformazione, fusione o scissione" di imprese che eseguono opere pubbliche. Tale possibilità, dettata espressamente per la successione nel contratto già stipulato, deve intendersi ammessa, per evidenti ragioni di economia procedimentale, anche nella fase immediatamente precedente, in cui il legittimo aggiudicatario abbia "ceduto" l'azienda pur non avendo ancora stipulato il contratto, purchè la P.A. - dopo aver ricevuto le prescritte comunicazioni - abbia verificato il possesso dei requisiti indicati dalla legge e dal bando in capo al subentrante.